

Comune di CODROIPO

Provincia di UDINE

Regolamento per la disciplina dell'IMU

INDICE

| | | |
|------------------|---|--|
| <i>Art. 1 -</i> | <i>Oggetto</i> | |
| <i>Art. 2 -</i> | <i>Aliquote e detrazioni d'imposta</i> | |
| <i>Art. 3 -</i> | <i>Aree Fabbricabili</i> | |
| <i>Art. 4 -</i> | <i>Esenzioni</i> | |
| <i>Art. 5 -</i> | <i>Agevolazioni</i> | |
| <i>Art. 6 -</i> | <i>Riduzioni</i> | |
| <i>Art. 7 -</i> | <i>Modalità di versamento</i> | |
| <i>Art. 8 -</i> | <i>Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento</i> | |
| <i>Art. 9 -</i> | <i>Funzionario Responsabile</i> | |
| <i>Art. 10 -</i> | <i>Dichiarazione</i> | |
| <i>Art. 11 -</i> | <i>Sanzioni ed interessi</i> | |
| <i>Art. 12 -</i> | <i>Accertamento con adesione</i> | |
| <i>Art. 13 -</i> | <i>Riscossione coattiva</i> | |
| <i>Art. 14 -</i> | <i>Trattamento dei dati personali</i> | |
| <i>Art. 15 -</i> | <i>Norme di rinvio – entrata in vigore</i> | |

ART. 1 OGGETTO

1. L'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 istituisce l'Imposta unica comunale (IUC) composta dall'Imposta municipale propria (IMU) e da una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI).
2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente all'imposta comunale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, è disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
5. Per quanto non previsto Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Codroipo. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Codroipo in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 2 ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. . Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

ART. 3 AREE FABBRICABILI

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. I valori di cui al comma 2 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i

contribuenti, fermo restando che non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dai valori di cui al comma 2, qualora il pagamento stesso sia stato effettuato sulla base di un atto di compravendita o da dichiarazione.

ART. 4 ESENZIONI

1. Si applicano le esenzioni previste per legge.

ART. 5 AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. (*Circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 3/FL del 18/05/2012*).

3. E' considerata abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. L'agevolazione di cui al comma 3 del presente articolo è richiesta dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato, qualora la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari.

ART. 6 RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Qualora l'immobile venga censito nella categoria catastale F2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in funzione del valore venale dell'area su cui insiste l'immobile stesso e/o dei volumi residui.

ART. 7
MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto. Al fine di regolarizzare il versamento il contribuente che lo effettua deve inviare all'Ufficio Tributi una comunicazione redatta su apposita modulistica indicando:
 - a) gli immobili per cui è stato effettuato il versamento anche per conto dei contitolari;
 - b) i dati anagrafici dei contitolari per conto dei quali è stato effettuato il versamento.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore all'importo stabilito nel vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e assimilabili.
7. Si fa riferimento allo stesso regolamento per le entrate tributarie ed assimilabili per gli avvisi di accertamento e per i rimborsi.

ART. 8
RIMBORSI, COMPENSAZIONI E DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. Le fattispecie relative ai rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento sono disciplinate dal vigente regolamento Comunale delle entrate tributarie ed assimilabili.

ART. 9
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 10
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta

dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, dell'IMU in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.

ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 - let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie ed assimilabili.

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 11, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 15
NORMA DI RINVIO – ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.